



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI TERAMO



FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI TERAMO

# COMMISSIONE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI

DOCUMENTO DI LAVORO N.1/2017

“ ZONA FRANCA URBANA & Co”

**Premessa al documento a cura del Prof. Stefano Cianciotta, docente universitario presso  
l'Università agli studi di Teramo**

Il documento è un vademecum tecnico che non si limita solo a semplificare e comunicare le norme relative alla Zona Franca Urbana, perché vuole allo stesso tempo indicare agli iscritti e agli stakeholders una *road map* per agevolare l'accesso ai Fondi europei, segnalare le opportunità di riqualificazione urbana con l'Art Bonus, suggerire azioni a sostegno del rilancio dell'occupazione e per aumentare l'attrattività dei territori della provincia di Teramo, favorite dal Decreto Sud.

Il *paper*, redatto dalla Commissione Agevolazioni Territoriali istituita dalla Fondazione dei DCEC di Teramo, sarà certamente uno strumento utile per aiutare i Dottori commercialisti a comprendere le norme relative all'istituzione della Zona Franca Urbana di cui alla Legge 96/2017, ma risulterà altrettanto prezioso perché offre una serie di proposte che si candidano a diventare un manifesto per contribuire fattivamente al rilancio dei territori colpiti dagli eventi sismici.

La prima parte di questo lavoro, infatti, è stata giustamente dedicata alla novità del Decreto sulla Zona Franca Urbana, le cui domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge avranno inizio il prossimo 23 ottobre.

Il documento offre pertanto tutti gli elementi tecnici per agevolare non solo la comprensione del Decreto, ma anche per contribuire alla compilazione delle domande e delle richieste.

Il lavoro della Commissione, però, si è voluto giustamente spingere oltre, mettendo in campo una serie di proposte in grado di produrre investimenti importanti per il territorio della provincia di Teramo.

Imparare ad utilizzare in modo strategico i Fondi Europei, infatti, significa implicitamente ridefinire la *governance* all'interno degli enti pubblici, investendo sulla consapevolezza dei dipendenti, con una attività formativa continua.

Le opportunità che l'Europa offre, infatti, costituiscono una parte considerevole del *paper*, e dimostrano come gli Ordini professionali siano tra i primi soggetti economici che abbiano compreso bene la lezione del decennio difficile di crisi, nel quale per troppo tempo abbiamo ascoltato proteste (legittime in alcuni casi) e poche proposte.

Le opportunità esistono e toccano trasversalmente tutti i settori professionali e merceologici, perché, ad esempio, la riqualificazione di un'area monumentale compromessa di una città genera un meccanismo di virtuosità economica che moltiplica per tre volte l'investimento iniziale (si pensi alle opportunità offerte dal turismo, ma anche alla valutazione in termini di reputazione e rating dell'azienda che aderisce all'Art Bonus intervenendo direttamente per riqualificare un monumento, fino alla impresa edile che realizza l'intervento).

Nel contributo redatto dalla Commissione si è dato giustamente ampio risalto anche al tema delle Zone Economiche Speciali e alla misura Resto al Sud, contenute nel Decreto approvato il 1 agosto.

I provvedimenti approvati sono di grande importanza anche per l'Abruzzo, come l'istituzione delle Zone Economiche Speciali, il cui obiettivo è quello di aumentare l'attrattività di un territorio, attraverso l'ampliamento dell'incentivo del credito di imposta destinato alle regioni del Meridione, oltre alla concessione alle imprese che scelgono di investire di un regime fiscale agevolato.

Il futuro dell'Abruzzo e della provincia di Teramo passerà quindi inevitabilmente dalla sua capacità di programmare e attrarre investimenti.

In tal senso la misura Resto al Sud, che destina finanziamenti per gli imprenditori under 35, e la stessa ZES, possono costituire due strumenti di agevolazione fiscale e di attrazione necessari per aiutare la nostra regione a superare questa delicata fase economica.

Programmare e attrarre investimenti, però, significano investire su una Pubblica Amministrazione efficiente, che non si limiti a sostenere le economie di scala, ma torni ad essere il motore propulsore di una nuova fase di sviluppo e di crescita.

Anche in questa direzione il documento offre spunti e analisi di riflessione, ipotizzando una nuova stagione riformatrice che favorisca l'Unione dei Comuni, che dovranno non solo condividere il personale e quindi diminuire i costi di gestione, ma soprattutto imparare ad usare i Fondi Europei, concepire la rete come fattore di sviluppo e di crescita: in poche parole diventare smart.

Siamo ancora molto distanti in Abruzzo (e in parte anche in Italia) dalle *smart city* come Chicago, o dalle *Smart Nation* come Singapore, che crescono e diventano competitive mettendo a fattore di attrattività l'utilizzo e la condivisione dei dati.

Occorre però un punto fermo dal quale ripartire per riposizionare i territori, e le proposte di questo documento vogliono andare proprio in quella direzione: tornare a crescere investendo sulle competenze e su una rinnovata idea ragionata e condivisa di sviluppo, mettendo a sistema quello che già esiste e che ad oggi è rimasto inutilizzato.

## INDICE

1) PREMESSA SULLO STATO DELL'ARTE DELLE ZONE FRANCHE URBANE .....	5
2) ISTITUITA LA NUOVA ZFU CENTRO ITALIA: NOVITA' DEL D.L. 50/2017 .....	9
3) BONUS "ADOTTA UN MONUMENTO" .....	20
4) ART BONUS PER IL TERREMOTO .....	26
5) DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO: "RESTO AL SUD" .....	28
6) UNIONE DEI COMUNI E FINANZIAMENTI EUROPEI .....	32
7) APPENDICE: DEFINIZIONE DI AIUTI <i>DE MINIMIS</i> .....	36

## 1) PREMESSA SULLO STATO DELL'ARTE DELLE ZONE FRANCHE URBANE

Le **Zone Franche Urbane** (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita interessate da programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse<sup>1</sup>.

L'iniziativa nasce dall'esperienza francese delle *Zones Franches Urbaines*, lanciata nel 1996 e attiva in più di 100 quartieri.

L'obiettivo dichiarato delle ZFU è la creazione di occupazione. Per creare le prime 44 ZFU, la Francia ottenne dalla Commissione Europea la relativa autorizzazione comunitaria. Tale decisione (nel 2006 rinnovata sino al 2011) ha permesso misure di fiscalità di vantaggio che non influenzassero il libero mercato e la concorrenza, in quanto le ZFU sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- L'obiettivo è combattere l'esclusione sociale. Ciò esclude, in linea di principio, zone franche create per propositi di altra natura quali ad esempio di sviluppo commerciale (come i porti) o di sviluppo industriale (come quelle istituite per attrarre investimenti e stabilimenti di grandi imprese internazionali);
- L'ammissibilità ai benefici è limitata alla micro e alla piccola impresa;
- Le misure sono chiaramente e rigidamente circoscritte a quartieri e aree urbane definite sulla base di criteri oggettivi stabiliti a livello nazionale;
- L'impatto geografico è limitato (ad oggi le ZFU in Francia interessano il 2,6% della popolazione nazionale);
- Le ZFU sono sottoposte a continuo monitoraggio delle autorità nazionali per assicurare la trasparenza del processo.

Sulla base dell'esperienza francese, l'introduzione delle Zone Franche Urbane è avvenuta in Italia attraverso l'emanazione della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, articolo 1 commi da 340 a 343). La legge, nell'ambito delle misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale, ha disposto la costituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro ripartita negli anni 2008 e 2009, per la concessione di agevolazioni fiscali e previdenziali alle piccole e micro imprese localizzate nei quartieri degradati delle città del Mezzogiorno (identificati quali Zone franche urbane).

Il provvedimento è stato successivamente modificato ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (Legge 244/2007, art. 2, commi da 561 a 563), che ha finalizzato l'istituzione delle Zone Franche Urbane all'obiettivo di «*contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale*».

---

<sup>1</sup> Ministero dello Sviluppo Economico

In attuazione delle disposizioni di legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del MiSE e di concerto con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (DPS-MiSE) e il Ministro della solidarietà Sociale (attuale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), ha definito i criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle Zone Franche Urbane sulla base di parametri socio economici.

In attuazione della legge istitutiva delle Zone Franche Urbane, il CIPE, con Delibera 30 gennaio 2008, n. 5, ha provveduto a definire i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane delineando una procedura alla quale hanno concorso le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali e il DPS del Ministero dello Sviluppo economico.

La citata delibera ha stabilito, innanzitutto, che i comuni nel cui territorio possono essere istituite ZFU devono soddisfare necessariamente i seguenti requisiti:

- Dimensione demografica minima di 25 mila abitanti;
- Tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale.

Successivamente all'emanazione della Delibera 30 gennaio 2008, n.5, le Regioni, valutati preliminarmente i progetti comunali, hanno sottoposto gli stessi al DPS del MiSE, che ha elaborato una proposta di allocazione delle risorse disponibili. Detta proposta è stata approvata dal CIPE con Delibera 8 maggio 2009, n.14.

Con la medesima delibera sono state individuate 22 ZFU collocate nei seguenti Comuni italiani: Andria, Cagliari, Campobasso, Catania, Crotone, Erice, Gela, Iglesias, Lamezia Terme, Lecce, Massa-Carrara, Matera, Mondragone, Napoli, Pescara, Rossano Calabro, Sora, Torre Annunziata, Taranto, Velletri, Ventimiglia, Quartu Sant'Elena.

L'intervento agevolativo, tuttavia, non ha trovato attuazione in tempi celeri.

I beneficiari delle agevolazioni erano piccole o micro imprese già costituite e attive all'interno della ZFU (gli incentivi erano concessi secondo il regime *de minimis*). Le agevolazioni previste riguardavano: a) esenzione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires); b) esenzione dall'Irap; c) esenzione dall'IMU; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

In seguito agli eventi sismici di aprile del 2009, che hanno riguardato l'Abruzzo ed in particolare il Comune de L'Aquila, fu varato il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*".

Successivamente, il decreto Sviluppo-bis (articolo 37 del D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012), a seguito della rimodulazione dei Por, ha potuto mettere a disposizione 377 milioni di euro, in favore di micro e piccole imprese localizzate in ZFU ricadenti nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Le Zfu attuate con le suddette risorse sono state le seguenti:

- Zfu Calabria: Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Corigliano, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

- Zfu Campania: Napoli, Mondragone, Torre Annunziata, Aversa, Benevento, Casoria, S. Giuseppe Vesuviano, Portici (centro storico), Portici (zona costiera);
- Zfu Sicilia: Catania, Erice, Gela, Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Palermo (porto), Palermo (Brancaccio), Bagheria, Enna, Vittoria, Lampedusa e Linosa;
- Zfu Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo In Colle, Taranto.

A seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014, è stata istituita dall'art. 12 del [decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) la zona franca dell'Emilia a favore dei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Anche in questo caso, l'intervento ha previsto la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali in favore di microimprese localizzate nella Zona Franca dell'Emilia e anche della Lombardia.

In generale si può rilevare che le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole imprese localizzate nei territori delle ZFU sono:

- Esenzione dalle imposte sui redditi;
- Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili;
- Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le ZFU dell'Obiettivo Convergenza e del territorio de L'Aquila, complessivamente, le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono state 24.680; le agevolazioni concesse ammontano invece a circa 605 milioni di euro<sup>2</sup>.

Dai dati si evince che le agevolazioni richieste dalle imprese (pari complessivamente a circa 4.427 milioni di euro) sono state di gran lunga superiori rispetto alle risorse effettivamente concesse: queste ultime hanno "coperto", complessivamente, solo il 13,65% delle agevolazioni richieste. Inoltre, l'agevolazione media concessa oscilla tra i 14.532 euro, relativa alle imprese localizzate nelle ZFU della regione Puglia, ed i 30.015 euro, relativa alle imprese localizzate nelle ZFU della regione Campania. Sono riscontrabili, dunque, significative differenze, per quanto concerne le agevolazioni concesse alle imprese, tra le singole Zone Franche Urbane.

I dati relativi alle agevolazioni fruite hanno inoltre evidenziato un significativo numero di imprese che non hanno fruito delle agevolazioni concesse. Più precisamente, al 31 gennaio 2015 il 37% delle imprese non ha fruito, neppure in parte, delle agevolazioni concesse.

Inoltre, su scala nazionale, le agevolazioni fruite dalle imprese rappresentano circa il 20% del totale delle agevolazioni concesse (il dato relativo alla ZFU del Comune de L'Aquila è pari al 32,26%).

I tassi di fruizione delle agevolazioni variano in relazione alle caratteristiche ed alle attività svolte dalle imprese. Nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza le imprese operanti nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e

---

<sup>2</sup> Dati aggiornati al Luglio 2015

motocicli hanno fatto registrare il più alto tasso di fruizione, pari al 40% sul totale delle agevolazioni concesse (circa 70,925 milioni di euro).

Più dettagliatamente, in Calabria, le imprese operanti nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli hanno fatto registrare una percentuale di fruizione pari al 36% sul totale delle agevolazioni; a seguire, troviamo il settore delle costruzioni, con un tasso di fruizione pari al 15%; infine, il settore manifatturiero, con un tasso di fruizione pari al 13% circa.

Anche in Campania e in Puglia i settori più virtuosi, in termini di "capacità di spesa" delle imprese, sono stati il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli, con una percentuale di fruizione complessivamente pari al 42% in Campania e di circa il 36% in Puglia. Al secondo posto troviamo le imprese operanti nel settore manifatturiero, che hanno fatto registrare un tasso di fruizione pari al 14% in Campania e 24% in Puglia; infine, troviamo il settore economico delle costruzioni, con un tasso di fruizione pari al 10% e 9% rispettivamente in Campania e Puglia.

Per quanto riguarda infine la regione Sicilia, le imprese che hanno maggiormente fruito delle agevolazioni concesse operano nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli, e hanno fatto registrare un tasso di fruizione pari al 43%; al secondo posto troviamo le imprese operanti nel settore manifatturiero, che hanno fatto registrare un tasso di fruizione pari al 10%; infine, troviamo le imprese che erogano servizi di alloggio e di ristorazione, con un tasso di fruizione del 15%.

In relazione alla dimensione aziendale, si rileva che le 19.936 micro imprese beneficiarie hanno fruito, complessivamente, di circa 87.400 milioni di euro, mentre le 4744 piccole imprese hanno fruito, in totale, di circa 33.716 milioni di euro.

Per quanto riguarda la ZFU Emilia, sono state presentate 1770 domande, per una richiesta complessiva pari a € 336 milioni circa. Considerando una dotazione di risorse pari a € 39 milioni, è stato effettuato il riparto delle risorse in rapporto all'ammontare richiesto dalle imprese, consentendo una copertura delle richieste presentate pari in media al 10 %.



2) ISTITUITA LA NUOVA ZFU CENTRO ITALIA: NOVITA' DEL D.L. 50/2017

L'art. 46 del DL 50/2017, convertito con modifica in legge n. 96/2017, ha istituito una nuova Zona Franca Urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. La circolare del MiSe 4 agosto 2017 n. 99473, integrata e modificata dalla circolare 15 settembre 2017 n. 154735, fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge 96/2017.

Per quanto riguarda la regione Abruzzo, i comuni interessati sono i seguenti<sup>3</sup>:

<b>CRATERE</b>				
<b>ABRUZZO</b>				
	<b>COMUNE</b>	<b>SISMA data</b>	<b>LEGGE</b>	<b>ALLEGATO</b>
1	Campoli (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
2	Campotosto (AQ)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
3	Capitignano (AQ)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
4	Castelli (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
5	Civitella del Tronto (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
6	Cortino (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
7	Crognaleto (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
8	Montereale (AQ)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
9	Montorio al Vomano (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
10	Rocca Santa Maria (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
11	Teramo	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
12	Toricella Sicura (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
13	Tossicia (TE)	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
14	Valle Castellana (TE).	24/08/2016 e 26-30 ott.2016	D.L. N.189/16	ALL.1 e 2
15	Barete (AQ)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
16	Cagnano Amiterno (AQ)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
17	Castelcastagna (TE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
18	Colledara (TE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
19	Fano Adriano (TE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
20	Farindola (PE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
21	Isola del Gran Sasso (TE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
22	Pietracamela (TE)	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis
23	Pizzoli (AQ).	18/01/2017	D.L. N.189/16	ALL.2-bis

I benefici della Zona Franca Urbana sono previsti esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa che, a seconda della perimetrazione di cui sopra,

<sup>3</sup> Per dettagli, par. 2, circolare 4 agosto 2017, n. 99473

soddisfano i seguenti requisiti:

- Hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 o del 26/30.10.2016 (allegati 1 e 2), e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
- Oppure hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (allegato 2-bis) e che hanno subito, nel periodo dall'1.2.2017 al 31.5.2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
- Oppure avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31.12.2017.

I suindicati requisiti per l'accesso alle agevolazioni non si applicano ai soggetti che hanno avviato l'attività in data successiva al 1 settembre 2015 (allegati 1 e 2) ovvero successivamente al 1 febbraio 2016 (allegato 2-bis).

Questa Commissione sin da ora, non può non rilevare che la circolare del MiSe 4 agosto 2017 n. 99473, così come modificata ed integrata dalla circolare 15 settembre 2017 n. 154735, con riguardo alla verifica dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici, identifichi il "fatturato" con "l'ammontare complessivo dei ricavi", importo desumibile dal quadro RS dei dichiarativi fiscali di competenza. A tal proposito rileviamo che:

- il contenuto del quadro RS si differenzia a seconda del dichiarativo fiscale di competenza;
- i ricavi del quadro RS sono annuali, mentre le due verifiche richieste sono quadrimestrali e, tra l'altro, le imprese dell'allegato 2-bis alla data di presentazione dell'istanza non hanno ricavi emergenti da alcun dichiarativo fiscale: pertanto i ricavi relativi all'intervallo temporale 1-02-2017/31-05-2017 possono essere estrapolati esclusivamente dalla contabilità generale.

## **Misura delle agevolazioni**

Le imprese site nella Zona Franca Urbana possono beneficiare, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 (soggetti "solari") e nei limiti dei regolamenti "*de minimis*" n. 1407/2013 e n. 1408/2013<sup>4</sup>, delle seguenti agevolazioni fiscali:

- Esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona<sup>5</sup>. Il limite di 100.000 euro è maggiorato per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo

<sup>4</sup> Per dettagli sui regolamenti "*de minimis*" si veda l'appendice al presente lavoro

<sup>5</sup> Rif. Paragrafo 4.5 della circolare: contabilità separate nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o vi eserciti anche attività di impresa non beneficiarie con obbligo istitutivo a partire dal 1 gennaio 2018.

Art. 5 Decreto 10 aprile 2013: vedi anche chiarimenti sulla contabilità separata forniti in passato con la risoluzione n. 78/E del 22/09/2016.

dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria;

- Esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- Esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l'esercizio dell'attività economica;
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i soli dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi;
- Ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione nei limiti di € 200.000.

### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- Imprese, di qualsiasi dimensione, ad eccezione di quelle in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive individuate nel precedente paragrafo (paragrafo 3 della circolare);
- Titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (paragrafo 3, lettera d) della circolare).

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione dell'istanza ed avviare la propria operatività entro il 31 dicembre 2017, mentre i lavoratori autonomi devono, entro la data di presentazione della domanda, aver aperto la partita IVA.

L'attività di impresa / professionale deve essere svolta all'interno della ZFU.

### **Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con modalità telematiche sulla base del modello allegato alla circolare 15 settembre 2017 n. 114735, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione ZFU sisma Centro Italia del sito internet del ministero.

Le istanze potranno essere presentate a partire **dalle ore 12.00 del 23 ottobre 2017** e fino **alle ore 12.00 del 6 novembre 2017**.

Per l'accesso alla piattaforma telematica i titolari di redditi di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata PEC attiva censita nell'indice

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Ai fini della corretta predisposizione della domanda, si ritiene utile suggerire una serie di verifiche da effettuare da parte del professionista delegato dall'impresa al momento di effettuazione della domanda:

- Verifica del possesso dell'indirizzo PEC attivo e regolarmente iscritto al Registro Imprese;
- I titolari di redditi di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata PEC attiva censita nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
- Verifica del possesso da parte dell'impresa / lavoratore autonomo del dispositivo di firma digitale;
- Verifica tramite esame del certificato camerale, ovvero tramite dichiarazione di inizio attività IVA per i lavoratori autonomi, della sussistenza dei requisiti (inerenti all'attività esercitata, alla localizzazione dell'impresa, all'assenza di procedure concorsuali o liquidazione volontaria);
- Esame dei dichiarativi fiscali relativi agli ultimi esercizi al fine di verificare l'ammissibilità della richiesta e quantificare il contributo spettante;
- Quantificare l'ammontare dei contributi rientranti nel regolamento "de minimis" già utilizzati;
- Verificare che il soggetto richiedente non presenti relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima impresa unica<sup>6</sup>;
- Per la determinazione del credito fruibile bisogna quantificare il previsto carico fiscale e contributivo del richiedente per i periodi di imposta 2017 e 2018, sulla base delle imposte determinate per gli anni 2015 e 2016, secondo le seguenti indicazioni:
  - Per quanto riguarda l'imposta sui redditi, il maggiore tra l'importo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2015 e il periodo d'imposta 2016;
  - Per l'IRAP, il maggiore tra l'importo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2015 e il periodo d'imposta 2016;
  - Per l'IMU, l'importo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2016;
  - Per i contributi previdenziali, il maggiore tra l'importo dei contributi riferiti al periodo d'imposta 2015 e il periodo d'imposta 2016.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per dettagli sulle modalità e i termini, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate, si rinvia alle disposizioni di cui al **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 aprile 2013** e a quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 39/E del 24 dicembre 2013**.

---

<sup>6</sup> Per il concetto di impresa unica si rimanda all'appendice relativa agli aiuti *de minimis*

Proprio con riferimento al Decreto 10 aprile 2013, sono state apportate alcune modifiche con decreto del **Ministero dello Sviluppo Economico 5 giugno 2017**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 06/10/2017. In particolare il decreto stabilisce che:

- anche le imprese che adottano il regime forfettario (ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari con le modalità previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU;

- nelle zone franche urbane già finanziate, le risorse rivenienti dalle revoche, nonché quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni collegate al decreto, con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero<sup>7</sup>.

Inoltre, il Decreto 5 giugno 2017 estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive ai professionisti, a patto che svolgano l'attività o si impegnino a svolgerla nella zona agevolabile entro 180 giorni<sup>8</sup>. Sul punto, visto il richiamo effettuato dalla circolare MiSe 4 agosto 2017 n. 99473 al decreto 10 aprile 2013<sup>9</sup>, sorgono dubbi in merito

---

<sup>7</sup> Per dettagli in merito alle novità si rimanda al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 234 del 06/10/2017

<sup>8</sup> In particolare il Decreto 5 giugno 2017 stabilisce che: "dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 20-bis (Disposizioni in attuazione dell'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e per l'adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) n. 1407/2013). - 1. Ai bandi di cui all'art. 8, comma 2, adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo e da specifiche disposizioni di legge. 2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 3, le agevolazioni di cui all'art. 4 sono concesse alle imprese e ai professionisti che: a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citati nelle premesse; b) svolgono la propria attività nella ZFU, ai sensi di quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 3; c) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge; d) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, hanno già avviato l'attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2. A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 3. Per i professionisti, l'ufficio o locale destinato all'attività situato nella ZFU di cui all'art. 3, comma 5, e' quello comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

<sup>9</sup> La circolare 99473 dispone che:

"Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 46 del decreto-

alla possibilità per i professionisti di fruire di tutte le agevolazioni previste per la ZFU: in particolare non è chiaro se i professionisti possano richiedere esclusivamente l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (come previsto dalla circolare 99473) o, beneficiando della modifica apportata dal decreto 5 giugno 2017, possano altresì beneficiare dell'esonero dal versamento dei tributi erariali e dell'IMU.

Questa Commissione, vista la recente pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 06/10/2017) e visti i dubbi in merito all'applicabilità delle novità all'attuale situazione, confida che a breve il Ministero fornisca chiarimenti in merito.

Presentiamo un prospetto di calcolo per la quantificazione dell'Agevolazione così come riportato nella circolare 15 settembre 2017 N. 114735 del MiSe<sup>10</sup>.

---

*legge n. 50 del 2017 e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresì stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto, le modalità e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione".*

<sup>10</sup> Visto quanto riportato relativamente alle novità del decreto 5 giugno 2017, l'esempio di calcolo degli incentivi per i lavoratori autonomi potrebbe subire aggiornamenti.

### Esempio di calcolo del Credito d'Imposta spettante **IMPRESA**

	A	B	C	D
ANNO	IRES/IRAP	IRAP	IMU	C.Prev.li
2015	10.000,00	5.000,00	14.000,00	55.000,00
2016	15.000,00	4.500,00	14.500,00	50.000,00

> Anno	15.000,00	5.000,00	14.500,00	55.000,00	89.500,00
--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

**Agevolazione (A+B+C+D) x 2**      179.000,00

#### RIPARTIZIONE PER ANNO

ANNO	QUOTA %	IMPORTO
2017	39%	69.810,00
2018	33%	59.070,00
2019	28%	50.120,00
		179.000,00

### Esempio di calcolo del Credito d'Imposta spettante **LAVORATORE AUTONOMO**

	A	B	C	D
ANNO	IRES/IRAP	IRAP	IMU	C.Prev.li
2015				55.000,00
2016				50.000,00

> Anno	-	-	-	55.000,00	55.000,00
--------	---	---	---	-----------	-----------

**Agevolazione (A+B+C+D) x 2**      110.000,00

#### RIPARTIZIONE PER ANNO

ANNO	QUOTA %	IMPORTO
2017	39%	42.900,00
2018	33%	36.300,00
2019	28%	30.800,00
		110.000,00

Le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo di nuova costituzione od operatività determinano l'importo dell'agevolazione richiesta sulla base di una stima congrua e realistica del carico fiscale e contributivo con riferimento alle imposte e contributi di cui sopra per i periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017, 2018).

### Modalità di Fruizione dell'Agevolazione

La Circolare N. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate dispone che:

“Le esenzioni fiscali e l'esonero contributivo sono fruiti mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione

dell’Agenzia delle Entrate e fino al raggiungimento dell’agevolazione complessivamente concessa”.

Le imprese ed i lavoratori autonomi beneficiari possono esentare dalle imposte sui redditi e dall’IRAP, nei limiti ed alle condizioni previste (reddito di impresa sino ad euro 100.000,00; Irap sino ad un valore della produzione netta di euro 300.000,00) i redditi e il valore della produzione netta prodotti, nella ZFU, nel periodo di imposta **2013** e successivi (ad oggi **2017** e successivi).

Conseguentemente, gli stessi potranno fruire delle suddette esenzioni mediante il modello di pagamento F24 “telematico” in riduzione dei versamenti delle singole imposte relative al reddito e al valore della produzione netta per cui si gode dell’esenzione (IRPEF/IRES e IRAP), a decorrere dai versamenti relativi al periodo di imposta **2017**.

### Agevolazioni Regionali per le Imprese operanti all’interno dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La regione Abruzzo, con la Legge Regionale n. 49 del 31 agosto 2017, pubblicata sul Bura n° 90 dell’8 settembre 2017, interviene con delle misure economiche a sostegno delle piccole imprese che operano nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici 2016 – 2017.

Esaminiamo nel dettaglio in cosa si sostanzia il contributo, a chi è destinato, la tipologia di contribuzione, le finalità, i tempi ed i modi di erogazione del medesimo.

L’avviso pubblico per la concessione dei contributi ai sensi della legge menzionata è stato pubblicato in data 04 Ottobre 2017.

Ciò premesso, esaminiamo i punti salienti della legge regionale:

#### **Differenze/analogia con normativa nazionale**

- *Il MiSe* (nazionale) riconosce un contributo alle imprese operanti nel cratere, sotto forma di **Credito Di Imposta** da utilizzare in compensazione con delle imposte dovute, che ha quindi come presupposto di base la presenza di un imponibile sia esso fiscale o contributivo;
- *La Regione Abruzzo* concede invece un vero e proprio **contributo economico** che prescinde dalla presenza di imponibile fiscale/contributivo.

#### **Localizzazione imprese beneficiarie**

Anche in questo caso le imprese beneficiarie devono operare in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L 17/10/2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016 n. 299 e che per la regione Abruzzo precisamente sono:

- Campli (TE)
- Campotosto (AQ)
- Capitignano (AQ)
- Castelli (TE)
- Civitella del Tronto (TE)



- Cortino (TE)
- Crognaleto (TE)
- Montereale (AQ)
- Montorio al Vomano (TE)
- Rocca Santa Maria (TE)
- Teramo
- Torricella Sicura (TE)
- Tossicia (TE)
- Valle Castellana (TE).
- Barete (AQ)
- Cagnano Amiterno (AQ)
- Castelcastagna (TE)
- Colledara (TE)
- Fano Adriano (TE)
- Farindola (PE)
- Isola del Gran Sasso (TE)
- Pietracamela (TE)
- Pizzoli (AQ)

### **Beneficiari e limiti dimensionali imprese**

La Legge Regionale 49/2017 si rivolge alle *piccole imprese*, quelle imprese cioè, che alla data del 18 gennaio 2017 avevano **meno di 5 (cinque) dipendenti**.

La norma da una prima lettura quindi parrebbe escludere, contrariamente a quanto statuisce la normativa nazionale, i lavoratori autonomi.

### **Rispetto del “de minimis”**

Anche in questo caso, i contributi sono concessi in regime “*de minimis*” e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti previsti dall’articolo 5 del regolamento (UE) 1407/2013.

### **Tipologia del contributo**

I contributi regionali possono essere finalizzati:

- Al Rimborso dei Costi di Gestione;
- Al Finanziamento delle Spese di Investimento per:
  - *Acquisto di macchinari e attrezzature,*
  - *Realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo,*
  - *Erogazione di servizi.*

Le due tipologie di contribuzione previste, di cui ai punti 1 e 2 (costi di gestione e spese

per investimento), sono tra loro cumulabili.

### **Contributi massimi concedibili**

Per singola impresa “unica”, come definita dalla circolare del MiSe n. 99473 del 4 agosto 2017, il contributo massimo concedibile, non può superare rispettivamente:

- Per quanto riguarda il Contributo in conto Gestione: il 50% delle spese documentate, sostenute nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, sino ad un massimo di € 5.000,00;
- Per quanto riguarda il Contributo in Conto Investimenti: il 30% della spesa documentata, sostenute nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, sino ad un massimo di € 10.000,00;

### **Modalità di accesso al contributo**

Per dettagli in merito a modalità di accesso ai contributi, erogazione degli stessi e rendicontazione delle spese finanziate si rimanda all’avviso rinvenibile al seguente link:

<https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/avviso-contributi-piccole-imprese-lr-492017>

### **Copertura finanziaria**

Per l’anno 2017, a copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa massima di € 300.000,00 (trecentomila/00).

## TAVOLA RIEPILOGATIVA

SCHEMA DI SINTESI DELLA LEGGE REGIONALE N° 49/2017				
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	* Imprese con n° lavoratori dipendenti < 5 unità			
	* Impresa Unica come definita da Circ.Mise 99473/17			
	* No Lavoratori Autonomi			
<b>TIPO DI AGEVOLAZIONE</b>	* Contributo economico			
	* No Credito d'imposta			
<b>LOCALIZZAZIONE IMPRESE</b>	* Imprese operanti nel Cratere - Abruzzo - n. 23 Comuni			
	cui agli allegati 1,2 e 2-bis D.L.189/16			
<b>RISPETTO DEL "DE MINIMIS"</b>	Si - Agevolazioni cumulabili con altre agevolazioni europee			
	nei limiti del "De Minimis", art.5 Reg. UE 1407/2013			
<b>TIPO DI CONTRIBUZIONE</b>	<i>A) Conto Gestione</i>		<i>B) Conto Investimenti</i>	
<i>spesa finanziabile</i>	Spese di gestione ordinaria		Acquisto macch. e attrezzature	
			Realizzaz. Impianti ciclo prod.	
			Erogazione di servizi	
<i>% finanziabilità spese documentate</i>	50%		30%	
<i>periodo sostenimento spese dal-al</i>	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017
<i>limite max concedibile</i>	€ 5.000,00	impresa unica	€ 10.000,00	impresa unica
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	ANNO 2017 - € 300.000,00			
<b>PROCEDURA</b>	A sportello - sino ad esaurimento risorse stanziato nell'anno			

## QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE:

### 3) BONUS “ADOTTA UN MONUMENTO”<sup>11</sup>

#### **I benefici fiscali del mecenatismo culturale**

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto all’ Articolo 1 - “*Art-bonus*”, **un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.**

Si tratta di un sistema di incentivi fiscali in favore di privati, enti o società che decidono di fare mecenatismo, cioè di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Le erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta, devono essere riferite a specifici interventi; devono infatti riguardare la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici; il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro.

Tale agevolazione, prevista inizialmente solo per gli anni 2014, 2015 e 2016, è stata resa permanente dalla Legge di Stabilità 2016.

#### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

*IL CREDITO D'IMPOSTA È RICONOSCIUTO A TUTTI I SOGGETTI* che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Il positivo primo bilancio dell’Art Bonus<sup>12</sup> ed, in generale il “positivismo” della Legge, hanno ispirato anche il legislatore dell’emergenza post sisma in Centro Italia; in tal senso, Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, riconosce il credito di imposta anche per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro degli immobili di interesse culturali adibiti al culto, situati nei comuni colpiti dal terremoto<sup>13</sup>.

#### **Ammontare del credito**

---

<sup>11</sup> Normativa tratta da <http://artbonus.gov.it/>

<sup>12</sup> Tratto da Il sole 24 ore del 17/12/2016

<sup>13</sup> Leggi il testo dell'Articolo 17 "Art-Bonus" e l'Allegato 1 "Elenco dei comuni colpiti dal sisma".

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

In relazione alla soggettività giuridica del "Mecenate", la Legge prevede limiti massimi di spettanza del credito di imposta.

In particolare:

- **per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;**
- **per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.**

### **Modalità di fruizione del credito**

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Più precisamente:

**per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, a scomputo dei versamenti dovuti, con le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorre dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (una erogazione liberale effettuata nel corso del 2017, potrà essere "compensata" a partire dall'1.1.2018);
- la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
- in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

E' necessaria la compilazione del **quadro RU** del modello Redditi PF, SP, SC 2017. Il credito deve essere identificato con il **codice "A3"** da indicare alla colonna 1 del rigo RU1; dovranno poi essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 e, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato **l'ammontare del credito maturato** corrispondente al 65 % delle **erogazioni liberali effettuate nel 2016 entro il limite del 5 per mille dei ricavi.**

**per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, il credito di imposta è fruibile direttamente nella dichiarazione dei redditi.**

Più precisamente:

- tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale;

E' necessaria la compilazione del rigo E8/E10, codice 26 (modello 730/2017) e del rigo RP9/RP13, codice 26 (modello 740/2017).

**A titolo esemplificativo,**

**Società di capitali**, quindi soggetta all'imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d'impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d'imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); **il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, in tre rate annue di pari importo, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.**

**Persona fisica**, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d'imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a  $100.000 \times 15\% = 15.000$  Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a  $15.000 / 65\% = 23.077$  Euro.

**Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (€ 5.000) direttamente dall'Irpef a partire dalla dichiarazione dell'anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali**

L'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito d'imposta sarebbe pari a  $23.077 - 15.000 = 8.077$  Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

Altre note:

- Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d'imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell'agevolazione su un reddito imponibile positivo (ma sui ricavi).
- In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

**Regime fiscale**

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

### **Come diventare mecenate**

Per diventare mecenate occorre selezionare l'intervento, cioè il bene culturale pubblico o l'attività di sostegno o la struttura pubblica di spettacolo che si vuole sostenere con la propria donazione, in coerenza con quanto previsto dalla legge che regola l'Art Bonus. Successivamente è necessario contattare il beneficiario per concordare i dettagli dell'erogazione. Infine effettuare il versamento con modalità tracciabili.

Il sostenimento dell'onere è documentato:

- Dalla ricevuta del versamento bancario o postale;
- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

**Ne deriva, quindi, che il credito di imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.**

**Per i pagamenti effettuati dall'anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.**

### **Adempimenti richiesti ai beneficiari delle erogazioni**

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici sono tenuti a comunicare mensilmente sulla PORTALE [WWW.ARTBONUS.GOV.IT](http://WWW.ARTBONUS.GOV.IT) sia con il proprio sito web istituzionale:

- L'ammontare delle erogazioni ricevute;
- La destinazione e l'utilizzo delle erogazioni stesse.

Nel portale [www.artbonus.gov.it](http://www.artbonus.gov.it), i "mecenati" e, chiaramente i beneficiari delle erogazioni, possono costantemente monitorare ed acquisire tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene; gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto; i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso; l'ente responsabile del bene; le informazioni relative alla fruizione del bene.

## Confronto con le altre agevolazioni già esistenti nel settore culturale

Nel periodo di applicazione del regime agevolato in esame, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell'ambito della cultura e dello spettacolo, sono temporaneamente disapplicate ai fini IRPEF le detrazioni previste dall'art. 15, co. 1, lett. h e i (**detrazione Irpef del 19%**), e a fini IRES le deduzioni stabilite dall'art. 100, co. 2, lett. f e g del TUIR (**deduzione degli oneri di utilità sociale**).

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'articolo 1 del D.L. n. 83/2014, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

## Tipologia degli interventi

L'Art Bonus può essere applicato nei seguenti casi:

- Bene Culturale pubblico: l'Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione;
- Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, Fondazioni lirico-sinfoniche e Teatri di tradizioni: l'Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuati per interventi di sostegno;
- Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo: l'Art Bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti;
- Soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici: l'Art Bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

## Codice tributo per la compensazione del credito d'imposta

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d'imposta Art Bonus è 6842 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 116/E/2014).

## L'esempio di PRATO

Nel 2015 e fino a fine febbraio 2016, singoli cittadini o aziende, hanno avuto la possibilità di diventare mecenati destinando ad uno specifico progetto un'erogazione liberale in denaro: nello specifico hanno avuto la possibilità di versare **un contributo per la ristrutturazione di Palazzo Martini**, sede della Scuola di Musica **Giuseppe Verdi**, ottenendo così dei **benefici fiscali**. Prato è stata scelta infatti come una delle città pilota per la sperimentazione dell'Art Bonus. Per scegliere il progetto da finanziare grazie al mecenatismo dei cittadini, l'assessorato alla Cultura ha



selezionato **5 progetti di restauro della città**: Castello dell'Imperatore, Centro Pecci, Monte dei Pegni, Palazzo Martini e Officina Giovani. E' risultato vincitore, con 462 preferenze su 658, il progetto di Palazzo Martini.

E' stato possibile effettuare il pagamento on line collegandosi al sito del comune di Prato <http://www2.comune.prato.it/artbonus/pagina493.html> oppure attraverso un bonifico bancario utilizzando l'IBAN del comune.

Una volta effettuato il pagamento (online o bonifico), con la ricevuta rilasciata dal sistema è stato possibile presentare in sede di dichiarazione dei redditi la richiesta al proprio consulente fiscale o caf per ottenere la detrazione fiscale del 65% sulla somma versata (per il credito d'imposta sono previsti limiti massimi calcolati in percentuale sul reddito/ricavo annuo).

Nello specifico il progetto del restauro di Palazzo Martini ha previsto l'ultimazione dei locali non agibili al primo piano della struttura e il completamento dei lavori di rifacimento delle coperture. Sono stati previsti inoltre il restauro delle facciate che danno sul cortile interno e il rifacimento dell'intonaco, dei davanzali e delle cornici delle finestre, oltre che il restauro delle persiane in legno e nuove tinteggiature. E' stato oggetto di restauro anche la pensilina in ferro posta nel cortile interno con l'integrazione delle parti metalliche mancanti e l'inserimento di nuova copertura in lastre di vetro così come era in origine. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 850 mila euro.

#### 4) ART BONUS PER IL TERREMOTO

Grazie all'Art Bonus ogni donazione effettuata da Imprese, Enti non commerciali e privati Cittadini a favore del patrimonio culturale colpito dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016 dà diritto ad un credito d'imposta pari al 65% della somma donata.

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2017 <sup>14</sup> ha esteso l'Art Bonus alle donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei [Comuni interessati dagli eventi sismici](#).

**La raccolta fondi sarà rivolta ai beni di elevato valore culturale individuati dal MiBACT e a quelli ritenuti dagli Enti religiosi prioritari anche per le esigenze di culto.**

**Le donazioni dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario** destinato a:

DG Bilancio MiBACT - Tesoreria di Roma - Succursale

**IBAN IT 54H 01000 03245 348 0 29 2584 17**

IMPORTANTE: indicare nel bonifico la seguente causale: "Art Bonus - Terremoto 2016 (opzionale: indicazione bene culturale identificato) - Ufficio Soprintendente Speciale aree colpite sisma -CF/P.IVA Mecenate"

#### SUGGERIMENTI PER IL NOSTRO TERRITORIO

Attualmente nella Provincia di Teramo è previsto un solo intervento:

##### **Villa Capuani Celommi**

TORRICELLA SICURA (TE)

Ente proprietario

**Comune di Torricella Sicura**

INTERVENTI CON RACCOLTE APERTE

Costo complessivo interventi

**50.000,00 €**

---

<sup>14</sup> [Il Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 \("http://artbonus.gov.it/assets/components/artbonus/pdf/DECRETO-LEGGE%20N.189-2016%20ART%20%20BONUS.pdf"ss.mm.ii\)](http://artbonus.gov.it/assets/components/artbonus/pdf/DECRETO-LEGGE%20N.189-2016%20ART%20%20BONUS.pdf)

Che nella fattispecie, al momento della redazione del presente documento, non ha ancora ricevuto alcuna erogazione.

Al di là delle considerazioni relative agli interventi esistenti, l'idea di questa commissione è di individuare, attraverso una consultazione pubblica, un monumento simbolo del nostro territorio su cui cercare di far convergere tutte le attenzioni e i contributi di istituzioni, enti, società e privati, affinché l'adozione simbolica di questo monumento diventi immagine del rilancio di un intero territorio.

## 5) DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO: “RESTO AL SUD”

### **Decreto Legge n. 91/2017**

Con il decreto per il Mezzogiorno, il Governo ha dedicato una specifica misura a favore dei giovani meridionali, denominata “**Resto al Sud**”, per offrire agli under 35 con buone idee imprenditoriali gli strumenti per implementarle.

L’agevolazione si sostanzia nella previsione di un finanziamento massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, ma la misura può arrivare sino ad un massimo di 200 mila euro per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscano o sono già costituiti in società.

Il finanziamento è così strutturato:

- 35% a fondo perduto;
- 65% erogato come prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.

La dotazione complessiva di “Resto al Sud” è pari a 1,25 miliardi di euro in nove anni a valere sul fondo Sviluppo e Coesione (programmazione 2014 / 2020).

### **Soggetti beneficiari del finanziamento**

- Devono avere meno di 35 anni;
- Non risultare già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, vale a dire alla data del 21 giugno scorso;
- Non devono risultare, fino al rimborso del finanziamento, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;
- Devono avere la residenza in una delle 8 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) coinvolte nel progetto.

I soggetti beneficiari del finanziamento devono mantenere la residenza nelle suindicate regioni per tutta la durata del finanziamento e, qualora il beneficiario sia una società, il requisito della residenza rileva rispetto alla sede legale ed a quella operativa.

### **Ammontare del finanziamento**

Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, non titolari di impresa o reddito da lavoro autonomo, è riconosciuto un importo di finanziamento nella misura massima di 50.000 euro.

La domanda per l’accesso ai benefici Resto al Sud può essere presentata dai soggetti già costituiti o che si costituiscano entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all’estero) dalla comunicazione dell’esito positivo nelle seguenti forme giuridiche:

- Impresa individuale;
- Società (incluse le società cooperative).

Il finanziamento può arrivare fino a 200 mila euro. La normativa infatti prevede che *“Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis”*.

Quanto sopra, sta a significare che possono accedere al finanziamento anche società con soci over 35 anni. Il decreto prevede, infatti, anche il caso di una società nella quale solo alcuni soci hanno i requisiti: tali società (o cooperative) possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici (età da 18 a 35 anni), a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non vi siano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

In altre parole, se in una società ci sono due under 35 del Sud in possesso dei requisiti e c’è anche un socio over 35 anni o comunque residente in una delle regioni del centro e nord Italia non rientranti nell’agevolazione, il finanziamento può essere richiesto, ma solo per i soci con i requisiti. Nel caso in questione è possibile richiedere fino a 100 mila euro, in quanto vi sono due soci su tre con i requisiti (requisito dei 2/3 rispettato).

Le società cooperative ammesse al finanziamento sino all’importo massimo di 200 mila euro, possono contestualmente beneficiare degli incentivi a valere sul fondo speciale (art. 17 della Legge 49/1985) per gli interventi a favore della salvaguardia e dell’incremento dei livelli occupazionali.

Come detto, i finanziamenti sono così articolati:

- 35% come contributo a fondo perduto;
- 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite da apposita convenzione.

Il prestito è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e di una garanzia nella misura stabilita da un apposito decreto per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI. (Art. 9 D.L. n. 91/2017).

## **Il sistema delle garanzie**

L’erogazione dei finanziamenti è condizionata al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia all’istituto di credito che eroga il finanziamento.

Il contributo a fondo perduto (35% dell’importo del finanziamento) può essere utilizzato esclusivamente per l’attività di impresa.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una società, le quote versate e le azioni sottoscritte non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del prestito e, in ogni caso, non prima di 5 anni dalla data del loro versamento e sottoscrizione.

### **Attività imprenditoriali ammesse ai finanziamenti agevolati Resto al Sud**

Il Decreto Mezzogiorno stabilisce che le attività di imprenditoria giovanile ammesse ai finanziamenti agevolati sono quelle rientranti nei seguenti settori:

- Attività imprenditoriali di produzione di beni del settore di artigianato e industria;
- Attività imprenditoriali di fornitura di servizi;
- Attività del turismo;
- Attività del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Quindi, in altre parole, il finanziamento non può riguardare giovani professionisti, né attività nel settore commercio, a meno che il giovane non intenda produrre dei beni in proprio da vendere.

### **Quali spese sono finanziate**

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

Con successivo Decreto saranno definiti i dettagli delle spese ammesse al finanziamento.

### **La gestione delle domande**

I giovani che hanno i requisiti possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata che verrà attivata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura.

Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all'estero) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

- Impresa individuale;
- Società, ivi incluse le società cooperative.

Invitalia provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei

periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

### **Quando presentare domanda?**

La normativa prevede che l'attuazione del finanziamento sia definita da successivo apposito Decreto, in cui verranno individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti (sarebbero le Pubbliche Amministrazioni, le Università, le associazioni e gli enti del terzo settore) che possono fornire, a titolo gratuito servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

## 6) UNIONE DEI COMUNI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Da un decennio ad oggi il nostro Paese attraversa un periodo negativo dal punto di vista strutturale ed ha bisogno di acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per imboccare il cammino atteso verso la ripresa. Inoltre gli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio hanno evidenziato una scarsa capacità delle strutture esistenti sul territorio a far fronte a situazioni di emergenza. Nell'ottica di una maggiore organizzazione del territorio, al fine di contrastare gli stati di emergenza che sempre più spesso si presentano, riteniamo che i tempi siano maturi per creare un Ente che si faccia portavoce dei bisogni del territorio e unisca le energie dei singoli per avere più potere contrattuale nei confronti della Regione e del Governo, per richiedere finanziamenti europei, anche in seguito allo svuotamento dei poteri attribuiti alle Province. L'unione dei Comuni, anche ai soli fini del "potenziamento del territorio", potrebbe essere la soluzione più immediata per attrarre maggiori risorse da riversare in modo capillare.

Non è facile accettare un cambiamento così importante dal punto di vista culturale. I cittadini hanno l'impressione che queste Unioni siano "carrozzoni"; in realtà le cariche politiche che rivestono gli incaricati sono a titolo gratuito mentre gli incentivi che ricadono sulla collettività sono notevoli. L'Unione per definizione è un ente di secondo livello capace di produrre sinergie di particolare rilevanza e di programmare servizi di qualità a beneficio dei cittadini e delle imprese. Unione come luogo di mediazione dove ogni amministratore porta le proprie esigenze ed il cui scopo è arrivare a soluzioni condivise o quantomeno mediate. In questo contesto da un lato come momento generatore di risparmio di spesa pubblica e dall'altro come opportunità di miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, a tutto vantaggio del sistema delle imprese, dei cittadini e degli altri stakeholder.

È necessario, di conseguenza, procedere sulla via della semplificazione a tutto tondo delle attività e delle procedure attivate dalla p.a., non essendo più possibile permettere l'esistenza di lungaggini burocratiche, generatrici di enormi costi e incompatibili con una normale efficacia dell'azione amministrativa nel suo complesso intesa.

Una delle risposte alla necessità di razionalizzazione della spesa pubblica e all'urgenza di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini riguarda i Comuni, in particolar modo quelli che hanno una popolazione fino a 5.000 abitanti e che sono obbligati a esercitare congiuntamente in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione, le loro funzioni fondamentali.

Nell'ambito delle forme associative tra enti locali le Unioni di comuni non vanno viste soltanto come un obbligo del legislatore, ma come un'opportunità offerta ai Comuni di crescere in maniera virtuosa, di essere maggiormente competitivi, di superare attraverso la forma associativa comunale i rispettivi punti di debolezza, trasformandoli in punti di forza e divenire, per i cittadini e le imprese, interlocutori privilegiati nelle politiche di sviluppo e di miglioramento complessivo della qualità della vita di ognuno.



## Enti locali e accesso ai fondi europei, proviamo a fare un po' di chiarezza

I fondi messi a disposizione da parte dell'Unione Europea sono di due tipi:

- **Fondi Strutturali**

I fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, Fondo sociale europeo - FSE e Fondi di Coesione) sono programmati ed erogati direttamente dai governi nazionali e regionali dei paesi membri;

- **Fondi Settoriali o altrimenti chiamati a gestione diretta.**

I fondi a gestione diretta sono programmati ed erogati da parte delle direzioni generali della Commissione Europea.

I primi hanno come obiettivo quello di contribuire alla riduzione del divario esistente tra i paesi membri e supportare il loro sviluppo economico e sociale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture, degli aiuti alle imprese, specie nel settore dell'innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di inserimento lavorativo, occupabilità, adattabilità e pari opportunità).

I secondi hanno, invece, l'obiettivo di supportare la definizione e l'implementazione di politiche comuni in settori strategici, quali, a titolo d'esempio, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente, l'imprenditorialità, il *life long learning*. Primari destinatari dei fondi settoriali sono le amministrazioni e aziende pubbliche europee; anche se esistono fondi destinati a imprese private, università e centri di ricerca (quali il VII programma quadro per la ricerca e l'innovazione tecnologica) e ai soggetti del terzo settore. Accedono invece ai fondi strutturali tutti i soggetti economici di un territorio in relazione alla destinazione dei fondi.

I fondi strutturali sono programmati in relazione a tre obiettivi:

- Convergenza (destinati alle regioni europee con un PIL inferiore al 75% della media comunitaria<sup>15</sup>);
- Competitività e occupazione (destinati a tutte le regioni che necessitano di un supporto per rafforzare i loro sistemi produttivi e sociali a fronte dell'evoluzione delle dinamiche competitive, che affliggono le economie più mature, tra cui la globalizzazione e la conseguente delocalizzazione);
- Cooperazione (per stimolare la gestione di politiche e azioni di tipo transfrontaliero, transregionale e transnazionale).

Se l'utilizzo dei fondi strutturali è molto più semplice da parte delle amministrazioni pubbliche, in quanto segue logiche simili al trasferimento delle risorse di tipo ordinario, specie in relazione ai fondi gestiti dalle Regioni (nell'ambito dei programmi operativi regionali, che rappresentano la maggioranza), le difficoltà di accesso ai fondi settoriali

---

<sup>15</sup> Quattro sono le regioni italiane rientranti in questo obiettivo: Sicilia, Puglia, Calabria e Campania

sono sicuramente maggiori: si tratta di risorse programmate a un livello istituzionale più distante dai beneficiari, che richiedono l'attivazione di un partenariato europeo per essere utilizzate e una maggior qualità progettuale, considerato che l'arena competitiva è più ampia, visto che concorrono tutti i paesi membri.

Oltre a queste maggiori difficoltà vi è da notare che i fondi settoriali **finanziano per lo più azioni di tipo immateriale**, quali per esempio la creazione di gruppi di lavoro e network per la messa a punto di progetti e politiche e lo scambio di buone pratiche e l'ammontare medio per progetto è generalmente inferiore rispetto a quanto può essere garantito dai fondi strutturali. Questo aspetto mette in evidenza come sia difficile pensare al risanamento dei conti pubblici degli enti pensando di attingere dai soli fondi settoriali europei, più interessante per i bilanci degli enti sarebbe invece il riuscire ad attingere a risorse combinate di fondi strutturali e settoriali.

Si tratta, in ogni caso, di azioni di rilevante importanza per l'aggiornamento continuo delle risorse umane e per l'introduzione di innovazioni manageriali. Per tale motivo, nell'ambito della programmazione 2017 - 2020 dei fondi comunitari, la Commissione Europea ha raccomandato una programmazione e un utilizzo sinergico dei fondi strutturali e di quelli settoriali: con questi ultimi è, infatti, possibile finanziare la definizione di nuove politiche, programmi e progetti, la cui concreta implementazione può trovare finanziamento attraverso i fondi strutturali.

Lo studio Bocconi condotto su un campione di 27 enti locali (comuni capoluogo di provincia e province, localizzati in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) evidenzia che in media essi hanno costituito un ufficio politiche comunitarie per supportare la struttura amministrativa nell'accesso ai fondi circa 8 anni fa, parecchi anni dopo l'avvio della maggior parte dei fondi settoriali.

Esistono enti che sono invece attivi da oltre un decennio, come i comuni di Ferrara, Modena, Livorno, Pisa e Verona e le province di Bologna e Cuneo. La maggior parte delle attività svolte da questi uffici, sia nell'ambito dei comuni che delle province, è relativa al supporto alle strutture interne nella ricerca di fondi, nella predisposizione di richieste di finanziamento e nella costruzione di partnership internazionali; in misura molto limitata sono invece gestite le attività di lobbying internazionale (quali la verifica della coerenza delle proprie idee progettuali con la programmazione delle risorse e la costante presenza nei network internazionali attivi nelle attività di consultazione della commissione finalizzate alla predisposizione della programmazione dei fondi), che sono invece fondamentali per assicurare un flusso continuo di risorse e l'attività di supporto ai soggetti del territorio (enti locali, imprese e associazioni) che, data le limitate dimensioni e la carenza di risorse disponibili, hanno difficoltà nell'accesso a tali risorse.

Sarebbe invece auspicabile che gli enti locali esercitassero il ruolo di capofila, nell'ambito dei network e dei progetti finanziati dai fondi settoriali, di partenariati locali, per la sperimentazione e la progettazione di azioni congiunte (a titolo d'esempio, piani energetici, servizi reali per il supporto all'imprenditorialità, portale unico per le prenotazioni turistiche). La scarsa rilevanza data ai fondi settoriali è dimostrata anche

dalla forma prevalente di accesso a queste risorse: prevale l'accesso di tipo **"contingente"**, quello cioè guidato dalla disponibilità di bandi aperti, rispetto all'accesso di tipo **"strategico"**, che prevede l'individuazione dei programmi più coerenti rispetto ai fabbisogni dell'ente.

L'utilizzo di un approccio di tipo contingente ai fondi è dimostrato **dall'elevato coinvolgimento di consulenti esterni** nella gestione delle attività degli uffici politiche comunitarie (il 73% dei comuni intervistati e il 92% delle province utilizza risorse esterne) e da un processo di accesso ai fondi che si basa sulla segnalazione dei bandi aperti alle direzioni dell'ente, rispetto a uno più virtuoso e strategico.

L'accesso contingente può essere molto rischioso, in quanto richiede un investimento iniziale rilevante (dovuto per esempio al coinvolgimento di consulenti esterni); la qualità della richiesta di finanziamento può essere di basso livello, data la finestra temporale limitata per l'invio dell'idea progettuale (il formulario) e vi è maggiore difficoltà nella definizione di un budget accurato, che permetta di sfruttare adeguatamente gli asset dell'ente come cofinanziamento economico al progetto, considerato che nella maggior parte dei casi i programmi comunitari richiedono una partecipazione finanziaria o economica del beneficiario per circa il 50% dei costi del progetto.

I rischi di una definizione poco accurata del budget sono rilevanti: se non si stima in modo puntuale il cofinanziamento economico, vi è la necessità di garantire un apporto finanziario di risorse che devono essere attinte dai bilanci sempre più limitati degli enti e gli effetti dell'anticipazione del pagamento delle spese rispetto all'incasso del finanziamento può generare tensioni di cassa difficili da gestire.

La capacità di **passare da un approccio contingente a uno strategico sarà l'elemento che permetterà di incrementare l'attrazione di fondi europei a gestione diretta negli enti locali**, migliorandone anche il tasso di successo, che nei comuni intervistati è il 50% delle richieste predisposte e il 65% nelle province.

Tale passaggio richiede una organizzazione interna all'ente che:

- Introduca un'attività di formazione costante rivolta ai funzionari e dirigenti sulla conoscenza dei programmi UE e sulle tecniche di progettazione europea;
- Adotti una programmazione pluriennale per l'accesso ai bandi di interesse;
- Individui dei referenti nelle sedi europee per svolgere attività di lobbying;
- Utilizzi strumenti informativi efficaci per la conoscenza in anticipo delle scadenze dei bandi europei;
- Favorisca la partecipazione a network internazionali;
- Sia in grado di organizzare a livello locale progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli.

La scelta del consulente esterno per i fondi europei non è la soluzione migliore, o quantomeno la soluzione che da sola consenta di accedere a risorse significative. Dovrebbe orientarsi la struttura amministrativa nel suo complesso verso un modo di lavorare 'per progetti' anticipando quelli che sono i possibili canali di finanziamento, strutturando partenariati e reti locali di cui l'amministrazione si deve fare promotrice e protagonista.

Così facendo non solo si faciliterebbe il percorso di accesso ai fondi europei, ma si realizzerebbero le condizioni per sviluppare una progettazione idonea ad essere presentata ed eventualmente finanziata su tutte le opportunità e i bandi, a prescindere da chi li emana<sup>16</sup>.

## 7) **APPENDICE : DEFINIZIONE DEGLI AIUTI *DE MINIMIS***

In linea di principio, gli aiuti di stato sono incompatibili con il mercato comunitario, giacché contrari al principio della libera concorrenza tra gli Stati membri. Un'eccezione è costituita dai cosiddetti aiuti "*de minimis*", ossia quelle sovvenzioni d'importo limitato concesse ad un'impresa in un determinato arco temporale che, si ritiene, non possano in alcun modo alterare la concorrenza e non sono, pertanto, soggette all'obbligo di previa notifica ed approvazione da parte della Commissione Europea<sup>17</sup>. In virtù di tale regola, lo Stato e la Pubblica Amministrazione possono erogare aiuti alle imprese nel limite di determinati massimali, indicati dall'Esecutivo UE che non possono superare i 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari (a partire dall'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti).

Nell'ambito della summenzionata materia, sono stati pubblicati in data 24/12/2013 - nella GUUE L 352 - i nuovi regolamenti UE sugli aiuti "*de minimis*" - applicabili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Nella fattispecie:

- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;

### **Imprese sottoposte al regime di aiuti *de minimis***

---

<sup>16</sup> Tratto dall'articolo di Fabio Travagliati pubblicato su Politicamente Corretto.com

<sup>17</sup> L'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE). Alcune categorie di aiuti possono, tuttavia, essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. La norma *de minimis*, così introdotta, prevede una deroga per le sovvenzioni d'importo minimo. Essa stabilisce una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, possono beneficiare di aiuti *de minimis* le imprese di qualsiasi settore, fatta eccezione per:

- Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari, ovvero nell'ipotesi di aiuto subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- Attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il regolamento *de minimis* è applicabile anche alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli purché non svolgano attività di preparazione dei prodotti per la prima vendita effettuate presso le aziende agricole.

Insomma sono escluse le imprese dedite alla mera raccolta, taglio, trebbiatura, imballaggio, ovvero attività di rivendita dei prodotti primari a rivenditori o imprese di trasformazione.

Possono beneficiare degli aiuti *de minimis*, nella misura prevista dal regolamento, anche le aziende agricole che si occupano di produzione primaria e di vendita diretta a consumatori finali a condizione che la vendita sia svolta in locali separati e riservati a tale scopo.

### **Gli aiuti *de minimis* ai gruppi d'impresa (l'impresa unica)**

Norme specifiche riguardano l'impresa unica ovvero l'insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti condizioni<sup>18</sup>:

- Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Tutte le imprese facenti parte del gruppo sono sottoposte ad un unico vincolo *de minimis* come se si trattasse di unica impresa beneficiaria. Non sarà possibile calcolare il limite *de minimis* individualmente per ogni impresa del gruppo.

---

<sup>18</sup> Articolo 2, paragrafo 2

Nelle ipotesi di fusioni, acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova unica impresa o dell'impresa acquirente superino i massimali anzidetti, occorre tener conto degli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a tutte le imprese partecipanti prima della fusione. Gli aiuti concessi prima della fusione o acquisizione restano comunque legittimi.

In caso di scissione, invece, l'importo degli aiuti concessi prima della scissione sono assegnati all'impresa che ne ha fruito che, in linea di principio, è considerata l'impresa che rileva le attività per le quali son stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto è attribuito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.

Gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*", a condizione che non superino il massimale di 200.000 € previsto dall'articolo 3, paragrafo 2; tuttavia, nel caso specifico di aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 - cioè gli aiuti d'importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi d'interesse economico generale (SIEG) - possono essere cumulati fino a concorrenza del massimale previsto da tale ultimo regolamento.

Per quanto riguarda gli obblighi di controllo a carico degli Stati Membri, il regolamento stabilisce che lo Stato deve informare per iscritto l'impresa beneficiaria dell'importo potenziale dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione lordo, sottolineare il carattere di "*de minimis*" dell'aiuto, facendo esplicito riferimento al regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella GUUE.

Prima di concedere l'aiuto, inoltre, lo Stato deve richiedere all'impresa interessata una dichiarazione, resa in forma scritta o elettronica, relativa ad altri eventuali aiuti ricevuti a norma di uno qualsiasi dei regolamenti "*de minimis*", durante l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti. Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti "*de minimis*" soltanto dopo aver accertato che tali aiuti non comportino il superamento del massimale di 200.000 € e che siano rispettate le regole sul cumulo. Lo Stato membro, infine, ha altresì l'obbligo di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del regolamento, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta salvo la fissazione di un termine più lungo.

Per quanto riguarda la trasparenza, la parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno applicare il regolamento "*de minimis*" ai soli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. La Commissione considera "aiuti trasparenti", ad esempio, le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

**Qual è la soglia *de minimis*?**

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare € 200.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari. Detta soglia è ridotta a € 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi. Tale differenza in linea con gli obiettivi di politica europea in materia di trasporti, congestione stradale e trasporto merci.

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile e, cioè, nel senso che in caso di nuova concessione *de minimis* si deve tener conto dell'importo complessivo di detti aiuti concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

### **Termine di applicazione e regime transitorio**

Il nuovo regolamento trova applicazione a tutte le erogazioni di aiuti statali precedenti al 1 gennaio 2014 e, comunque fino al 31 gennaio 2020.

Sono fatte salve le erogazioni *de minimis* compiute sotto la vigenza dei precedenti regolamenti.

### **Gli aiuti *de minimis* in Italia**

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il regolamento è entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l'Unione europea guarda con particolare interesse come best practice da replicare negli altri Stati dell'Unione.

Il Registro rappresenta, infatti, un'importante azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Grazie all'immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate

a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere importantissime informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017 sul sito [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)

### **Esempi di aiuti rientranti nella sfera del “*de minimis*”**

A titoli esemplificativo si elencano alcuni contributi (attuali o passati) che rientrano nella sfera del “*de minimis*”:

#### Contributi sociali INPS

- L.183/2011 ex art.22 - esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione apprendisti
- L.214/2011 ex art.24, comma 27, - incentivo giovani e donne
- L.92/2012 ex art.4, commi 8-11- riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione di ultracinquantenni disoccupati e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.

#### Inail

- D.lgs 81/2008 art.11 c.1 lett.a e c.5 - bando inail - incentivi alle imprese

#### Irap

- D.lgs 446/1997 ex art.11- deduzioni forfettarie assunzioni dipendenti a tempo indeterminato
- L.R. 21/2003 ex art. 14- esenzione irap sviluppo nuova imprenditoria regione Sicilia

#### Imposte sui redditi



- L. 289/2002 art.63 L.388/2000 ex art.7 credito di imposta per incentivi occupazionali
- L.R.40/2010 ex art.4 detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale

Teramo, 10 ottobre 2017

Commissione Agevolazioni Territoriali Fondazione dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo :

Dott. Stefano Gennarelli

Dott. Stefania Pavone

Dott. Rag. Orsola Flagiello

Dott. Rag. Alfredo Giugno

Dott. Antonio Di Bonaventura

Coordinatori:

Rag. Franco Benini

Dott. Maurizio Cartone